

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. – Roma

APPELLO CAUTELARE

PER

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ADORNO	FORTUNATA	DRNFTN83C51I199Q
ALBANITO	SANDINO	LBNSDN88R26H579H
ALBEETAR	SARA	LBTSRA91B64E506K
ALESSANDRO	ENRICO	LSSNRC83R21L452P
ALFANO	SALVATORE GUIDO	LFNSVT86S04A089W
ALTIERI	ROSITA ADRIANA	LTRRTD89D61I234B
ANASTASI	DANIELA	NSTDNL85A71G082I
ANDRIOLO	LARA	NDRLRA78T63E970F
ANGOTZI	GIAMBATTISTA	NGTGMB68E22G113O
ANNIBALE	CHIARA	NNBCHR63H47L407G
ARCELLA	ROSA	RCLRSO73D59C361V
ARDELLI	VALENTINA	RDLVNT83S57D542A
ARGENTO	DIEGO	RGNDGI67E16Z404U
BALDINI	ANDREA	BLSNDR79B08D612U
BALLARIN	FILIPPO	BLLFPP86L06F205B
BARTUCCA	BRUNO	BRTBRN94S29M208T
BIANCO	ELODIA	BNCLDE85E57A399C
BIGI	SERENA	BGISRN84L68H501G

BOEZIO	ALESSANDRO	BZOLSN83L11D643Y
BONIFATI	MARTA ANNA	BNFMTN71L69D086L
BONO	VITALIANA	BNPVLN78L53I533E
BORGESE	CATERINA	BRGCRN75P44H224M
BORRUSO	ANNA	BRSNNA78H62G273G
BRANCIA	ALESSIA	BRNLSS96R58F376P
BUONCORE	MAGGIORINO	BNCMGR93T03L845Y
BUTTIGLIONE	IRENE	BTTRNI83P53F262G
CAGNIN	ANNALISA	CGNNLS76M45B653V
CALENNE	MARCO	CLNMRC92D27C858W
CALIGIURI	CARLO ANTONIO MARIA	CLGCLN66C13F888F
CALLEIA	LUISA CLAUDIA	CLLLCL81M59A089L
CANALE	CARMEN	CNLCMN83T60E974J
CAPUTO	CIROBERTO	CPTCBR75M25D086F
CAPUZZI	PAOLO	CPZPLA82R15E884P
CARISTO	VALERIA	CRSVLR82S53B963A
CARLINO	ANTONINO	CRLNNN70D09A662W
CARLOMAGNO	BIAGIO	CRLBGI66P15B300T
CARRIERO	DONATELLA	CRRDTL75T46G942T
CAVALLARO	SEBASTIANO	CVLSST59E11G371B
CERLITO	GIUSEPPINA	CRLGPP64H55I533F
CICCIA	MARIA AUSILIA	CCCMSL67T44C351G
CLEMENTE	CARMELA	CLMCML83E66D976H
COLOMBINI	MARGHERITA	CLMMGH86D42C265F
CONTE	MARTA	CNTMRT90E45C978L
CONTI	ROSSANA	CNTRSN77R42C351Z
COSTA	MARIACECILIA	CSTMCC87P70F842W
CUMAN	MERCEDE MARIA PIA	CMNMCD54B44F205G
CURZIO	NICOLA	CRZNCL96H04H501R

CUSUMANO	SALVATORE DIEGO	CSMSVT88E28A089T
D'ANTONE	GIUSEPPE	DNTGPP73B07D423M
D'ERCOLE	VALERIO	DRCVLR74E23H501A
DANI	KATIA	DNAKTA70L53L407L
DE BENEDICTIS	COSIMO	DBNCSM76S11F152B
DE BERTI	STEFANO	DBRSFN91P09E349M
DE CRISTOFARO	ANTONIO	DCRNTN92L06I234U
DE GREGORIO	TANIA	DGRTNA70L56H501R
DE LUCA	PAOLO	DLCPLA86D20G273Y
DE PIETRO	BRUNA	DPTBRN67M70G964S
DE VIVO	FABIO	DVEFBA85P29C034E
DEL CONTE	ANNA	DLCNNA76S65L049R
DELL'ACQUA	JULIA	DLLJLU89L48Z135V
DEVINU	FRANCA	DVNFNC64D44B354G
DI CORI	SARA	DCRSRA80M47E472W
DI COSMO	GIANNICOLA	DCSGNC94T08E435G
DI TANA	CINZIA	DTNCNZ63H55A515R
DIMINO	STEFANIA	DMNSFN81M48I533T
DORO	FRANCESCO	DROFNC62L13L407Y
ELIA	ANDREA	LEINDR78M15E507Z
EMMI	ROSSANA	MMERSN84A62E532L
ETTORRE	FRANCESCA	TTRFNC67P62D086B
FAILLA	DAVIDE	FLLDVD91A04B428D
FERRACUTI	MONICA	FRRMNC87T56H501W
FERRARI	INGRID	FRRNRD84L41E379C
FERRAZZO	ROSARIO	FRRRSR94R12C352M
FERRI	CAMILLA	FRRCLL77T64D403X
FICANO	SONIA	FCNSNO86M60G273G
FICANO	ROSALIA	FCNRSL83P64G273K

FLORO	GIUSEPPE	FLRGPP95A21G317M
FODERA'	ROMINA DANIELA	FDRRND82A57E974T
FONDACCI	FRANCESCO	FNDFNC75B19G478P
FORLENZA	TULLIO	FRLTLL65B04H703Y
FORTUGNO	DEMETRIO	FRTDTR69R28H224Y
FURNARI	LUCIA	FRNLCU76D52C351K
GAGLIANO	ANTONINO	GGLNNN84C03G273B
GAGLIARDI	PAOLO MASSIMO	GGLPMS72S23F205J
GALLITELLI	DONATO COSIMO	GLLDTC68E12A801C
GAROFALO	LUCA	GRFLCU85R14L628O
GERMINARIO	GRAZIA MARIA	GRMGZM66A70L219D
GHIRARDELLO	PAOLO	GRDPLA85E26I531T
GIARDINA	NICOLETTA EVA	GRDNLT78S67F912L
GIULIANI	ADRIANO	GLNDRN91P24C975T
GRASSO	IVANA	GRSVNI72M56E506A
GRIMOLDI	MATTEO	GRMMTT70R26E463H
GUGLIELMO	AGATA FRANCESCA	GGLGFR80M54G371C
GUZZETTI	ROSSANA	GZZRSN82B68C352O
IACOBELLIS	GIUSEPPE	CBLGPP86E18A662K
IMBERGAMO	FABIO	MBRFBA66T28D969J
INCERTI	NICOLO'	NCRNCL90L06H223Q
INGOGLIA	MARIA ROSSELLA	NGGMRS57P61E905Q
LA ROSA	GIUSEPPE	LRSGPP87M22M088S
LADALARDO	TOMMASO	LDLTMS90D21A486E
LAMORTE	SEBASTIANO	LMRSST83C10F104M
LANA	SALVINA RITA	LNASVN76R43H194W
LAPALORCIA	GIUSEPPE	LPLGPP65S06D643T
LARICCHIUTA	GIUSEPPE	LRCGPP90H10H096S
LARICCHIUTA	GIROLAMO	LRCGLM90H10H096Q

LECK	NICOLA CRISTINA	LCKNLC87B65A944C
LEONE	FRANCESCA	LNEFNC70A68D086T
LIXI	MARIA PIA	LXIMRP78D52G113H
LO COCO	FRANCESCA	LCCFNC77B47H792R
LO STIMOLO	VALENTINA	LSTVNT87B53D960J
LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	LNGFMR84L13C351R
LOSPALLUTO	ANNARITA	LSPNRT91A44A662X
LUCHETTI	ALESSANDRA	LCCLSN65L56L117C
LUCIOTTO	DAVIDE CARMELO	LCTDDC84M09C351E
LUNGHİ	ELENA	LNGLNE67R41F205U
LUPINU	GAVINA	LPNGVN68H59E377N
LUPINU	MARIA FRANCA	LPNMFR65L53E377W
MARTINO	GIUSEPPE	MRTGPP83M20D005C
MAZZEO	SILVIA	MZZSLV91M53L500E
MEDA	ERICA	MDARCE85A46E801T
MEDRI	DAVIDE	MDRDVD67M07L573B
MEROTTO	ROBERTO	MRTRRT68E20G645K
MEZZADONNA	MASSIMILIANO	MZZMSM79B17C632P
MINGOTTI	LORY	MNGLRY89S43D286P
MITIDIERI	PASQUALINO	MTDPQL85C11C349K
MODICA	VALERIA	MDCVLR69E64H224J
MONTAGANO	TERESA	MNTTRS70M48E716D
MONTANARI	MANUELE	MNTMNL83B05D488G
MORGILLO	MARIA	MRGMRA90E50H834O
MORRILLO	MICAELA	MRRMCL73E71A944L
MOSCATO	DOROTEA	MSCDRT80M56G975S
MUFATTI	CRISTINA	MFTCST75H45F712Y
NAPOLITANO	GIOVANNI	NPLGNN75M01I262M
NARGISO	ANNA GRAZIA	NRGNGR89P48H926O

NICOLOSI	CALOGERO	NCLCGR75H06C351Y
OLIVIERO	ANNUNZIATA	LVRNNZ89E43C129I
OTTANELLI	GIULIO	TTNGLI95A31D612V
PAGLIARANI	DANIELA	PGLDNL76S64H294X
PAMBIANCO	FILIPPO	PMBFPP83C29E975D
PANNOFINO	GIANPIERO	PNNGPR94R21F376B
PASQUARIELLO	CARMELITA	PSQCML89C71G942E
PICCINI	ENRICO	PCCNRC74A18L483G
PIREDDA	GRAZIA	PRDGRZ67A62I452X
PIRILLO	FRANCESCO	PRLFNC81E66A053K
PRINCI	ANGELA	PRNNGL77H67L063M
PRINCIPATO TROSSO	SALVATORE ANTONIO	PRNSVT87H13F892U
PROFITA	LORENZO	PRFLNZ87S10G511T
PUGLIESE	GIUSEPPE	PGLGPP82A11C710D
RAGUSO	ANGELICA	RGSNLC88H47A662G
RAMAZZOTTI	DARIO	RMZDRA80M06B774K
RAPISARDA	ORAZIO	RPSRZO81E10G371K
REA	ALESSANDRA	REALSN86M55H501A
RELLINI	ANDREA	RLLNDR80A10G478T
RIBOLDI	ILARIA	RBLLRI76S50F704F
RICCIARDI	MADDALENA	RCCMDL85A67B963Y
RIGA	ANDREA	RGINDR84E03D122P
RIMEDIO	MARIA PIA	RMDMRP83L62D122F
RISTORI	FLORIANA	RSTFRN84C59L833E
RIZZO	STEFANIA LAURA	RZZSFN70D68D883E
RIZZON	ILEANA	RZZLNI86T56H264Z
RONCHI	GIUSEPPA	RNCGPP96L56C975O
ROTONDELLA	MARCELLO	RTNMCL91T11F952S
RUJU	NADIA MARIA	RJUNMR81E71C351B

SANTAMARIA	ELENA	SNTLNE69L43A783P
SAPIA	ANTONIO FRANCESCO	SPANNF92R04H579Y
SAVASTANO	FENTON	SVSFTN77M15Z114M
SCAPPATICCIO	ANNAMARIA	SCPNMR68T60H880O
SCHIATTARELLA	FRANCESCO	SCHFNC76D23F839P
SCHILLACI	FILIPPO	SCHFPP82D24A089T
SCOMPARIN	GIANNI	SCMGNN70L22L407G
SCORZA	CRISTINA	SCRCST89P46I537Q
SICILIANO	LUIGI	SCLLGU86B08D122O
SPINELLA	LETIZIA CESARINA	SPNLZC73C47H224Q
SPINELLI	MARIO	SPNMRA69S01B427C
STAIBANO	FRANCESCA	STBFNC64P57G702A
STRETTI	LAURA	STRLRA68L59B157E
STUMPO	GIANLUCA	STMGLC80R23G467F
TAGLIAMENTO	SABRINA	TGLSRN80L49F839D
TAGLIAVERGA	LUCIA	TGLLCU86S52C351R
TINNIRELLO	GIUSEPPINA	TNNGPP78A57B990V
TOSELLI	KATIA	TSLKTA80B55B157Q
URTI	ANTONIO	RTUNTN90A05D390I
VILELLA	PIERPAOLO	VLLPPL86C06L109B
VITALE	VALENTINA	VTLVNT87A61C351K
VITALI	ELISA	VTLLSE82A56E388I
ZAMBITO	EMANUELA	ZMBMNL85C69H501Y
ZUMBO	MICHAEL	ZMBMHL84P11B774G
ZUOZO	ANGELOANTONIO	ZZUNLN85P26I073F

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate,

ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Appellanti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Appellati-

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio -Roma-, sez. III Bis, n. 3642/2019 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 4845/2019, pubblicata il 06.06.2019, non notificata, che ha respinto l'istanza di misura cautelare promossa dagli appellanti nel contesto del ricorso per l'annullamento:

- dell'art. 1 D.D.G. del MIUR n. 73 del 28.01.2019 nella parte in cui non consente, nella finestra semestrale di aggiornamento, ai ricorrenti inseriti in III fascia delle g.i. di aggiornare la posizione già assunta in graduatoria con il punteggio maturato con l'effettivo servizio prestato;

- dell'art. 2 del predetto decreto MIUR n. 73/19 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro la data del 1 febbraio 2019, escludendo i ricorrenti, in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle accademie delle belle arti, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori ed istituti musicali pareggiati preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche (c.d. AFAM);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivi per gli appellanti, ancorché dal medesimo non conosciuti.

PREMESSA

Con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 73 del 28.01.2019 veniva aperta la finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma non si consentiva agli odierni ricorrenti, in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle accademie delle belle arti, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori ed istituti musicali pareggiati preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche (c.d. AFAM), né di aggiornare e migliorare la posizione già assunta in graduatoria con il miglior punteggio ottenuto a seguito dell'effettivo servizio prestato né di presentare domanda di priorità assoluta nell'assegnazione delle supplenze e neanche di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle g.i. con la collocazione in un elenco aggiuntivo.

L'On.le T.A.R. Lazio, sez. III Bis, con l'ordinanza cautelare n. 3642/2019 del 06.06.2019, non notificata, ha respinto l'istanza di misura cautelare con la seguente motivazione: *“Considerato: - che il diritto all'iscrizione in seconda fascia delle graduatorie è riservata ai soli docenti in possesso di abilitazione e che i ricorrenti ne sono sprovvisti; - che con riguardo alla posizione dei diplomati presso le Istituzioni AFAM, che la giurisprudenza della Sezione esclude il valore abilitante dei relativi diplomi (cfr. sentt. n. 4961/2018, 5875/2019) e che quanto ai diplomati presso le scuole e gli istituti magistrali entro gli anni scolastici 2001-2002,*

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 e 5 del 2019 ha ribadito il valore non abilitante all'insegnamento dei diplomi stessi; - che il provvedimento impugnato è volto esclusivamente ad assicurare ai soggetti, che nelle more del triennio abbiano conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento, di iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia, senza dover attendere il nuovo triennio".

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di *prime cure* si evince erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

In limine.

La reiterazione dell'istanza di misura cautelare nell'odierna sessione d'appello è necessitata dalla persistente lesività degli interessi degli appellanti insita nell'impossibilità di aggiornare la loro posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. con l'utile punteggio conseguito a seguito del servizio prestato quali docenti precari, nell'impossibilità di presentare domanda di precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze e di non potere essere inclusi nell'elenco aggiuntivo di seconda fascia delle graduatorie d'istituto, con le conseguenze che ne emergono riguardo l'assegnazione di incarichi di supplenza.

A fronte, dunque, della concreta ed attuale lesività della posizione assunta dal Ministero, del tutto inconferenti si evincono le obiezioni nel *fumus* formulate nell'appellata ordinanza n. 3642/2019, in quanto i ricorrenti/appellanti sono già inseriti nella terza fascia delle g.i. stante il possesso degli idonei titoli e altro non chiedono che aggiornare e migliorare le relative posizioni con i titoli di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Quanto al *periculum* è evidente che l'aggiornamento della posizione di terza fascia dei docenti precari non osta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, per come meglio si dirà.

Gli appellanti hanno contestato, nel gravame di *prime cure*, la omessa valutazione degli idonei requisiti posseduti per ottenere tale aggiornamento.

Ciò avrebbe dovuto condurre in *prime cure* alla sospensione degli atti avversati e consentire, *in primis*, agli istanti, di aggiornare, sia pure con riserva, la posizione già assunta nella III fascia delle g.i. con il migliore punteggio conseguito nonché, in via subordinata, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo delle II fasce delle medesime graduatorie che sarebbe stata l'unica via percorribile *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio di merito.

Error in iudicando: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado.

La motivazione espressa dal *giudice di prime cure*, posta a base dell'ordinanza impugnata, è erronea ed ingiusta.

Il T.A.R. del Lazio si è attestato su sterili profili di rieiezione della domanda cautelare: come il richiamo alle sue sentenze n. 4961/2018 e 5875/2019 inerente l'inserimento nella II fascia delle g.i., mentre la domanda cautelare invocata dai ricorrenti concerne la richiesta di aggiornare la posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. in forza del titolo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione.

Appare gravemente discriminatorio consentire l'aggiornamento solo a chi ha acquisito il titolo abilitativo, senza tenere conto di chi, come gli appellanti, hanno altri titoli validamente spendibili: ossia i titoli di servizio. Nessun pregiudizio ne sarebbe derivato se si fosse consentito a tutti gli inclusi nella terza fascia di aggiornare la propria posizione, assegnando ovviamente un punteggio diverso a seconda dei titoli posseduti. Solo così si sarebbe rispettato appieno il dettato di cui all'art. 3 della Costituzione.

Questa è stata la censura mossa in primo grado.

Ricordiamo a noi stessi che l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha equiparato il titolo abilitativo all'*esperienza maturata sul campo* (cfr. CDS decreto monocratico n. 2573/17; CDS ordinanza n. 357/2017; CDS ordinanza n. 4071/17), e alla luce del pregevole principio giurisprudenziale non pare priva di pregio giuridico la censura di cui al ricorso di primo grado.

I titoli di servizio, alla luce della normativa vigente, sono valutabili ai fini dell'aggiornamento della posizione assunta in graduatoria, ma illegittimamente il MIUR non ne consente la spendibilità all'interno di questa finestra semestrale. Quindi, i ricorrenti dovrebbero attendere la scadenza della validità di queste graduatorie per poter aggiornare la posizione.

L'inevitabile conseguenza è che, nelle more, i docenti precari verrebbero scavalcati da chi ha conseguito il titolo abilitativo pur non avendo prestato mai servizio.

Il TAR Lazio, nella pronuncia impugnata, non ha tenuto in considerazione tale aspetto della questione.

Da qui l'erroneità della pronuncia cautelare appellata.

A parere di codesta difesa, quindi, il D.M. n. 73/2019 impugnato, e ogni altro atto consequenziale, connesso e collegato, è lesivo del principio di parità di trattamento, di certezza del diritto, di ragionevolezza, di legittimo affidamento del cittadino nello Stato, di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione.

Con un ulteriore motivo di gravame si è impugnato l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 73/2019 che prevedono rispettivamente *“Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispettive classi di concorso”*, e *“I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2019 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”*.

Il provvedimento impugnato non consente, altresì, di presentare la domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e tantomeno l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia.

I ricorrenti contestavano l'erroneità dell'assunto dell'amministrazione resistente, la quale non ha tenuto in debita considerazione che gli appellanti hanno conseguito i titoli di servizio; possiedono, quindi, i titoli richiesti sia dalla vecchia normativa (D.M. n. 39/1998, D.P.R. n. 19/2016 e art. 5 D.M. 259/2017) che dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 59/2017).

Le norme citate consentono l'inserimento nelle graduatorie, tant'è che il MIUR, con decreto n. 259 del 9 maggio 2017, nell'art. 5, ha sancito che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016”*.

Non solo, ma anche la nota conoscitiva emanata dal MIUR n. 5499 del 19.05.2017 precisa a chiare lettere che tutti coloro i quali siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie.

È ben evidente, dunque, che la *ratio* sottesa al sistema normativo complessivamente inteso risiede nel porre a carico della p.a. l'obbligo di valutare il titolo di studio accademico quale requisito idoneo all'accesso alle procedure concorsuali nonché alle graduatorie di istituto.

Ulteriormente si evidenzia che l'Amministrazione non può, oggi, negare ai ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze e negare, altresì, l'inclusione nell'elenco

aggiuntivo di seconda fascia, in quanto non ha formato il personale da lei utilizzato a titolo precario, violando l'art. 35 della Costituzione e l'art. 63, capo VI, del C.C.N.L. del Comparto Scuola.

Appare contraddittorio utilizzare il personale per l'insegnamento e poi non considerarlo abilitato. L'agire amministrativo è, anche sotto questo aspetto, da considerarsi arbitrario ed irrazionale.

A ciò si aggiunga che il MIUR non ha garantito, con continuità e regolarità, corsi e concorsi “ordinari” abilitanti. Ciò risulta per *tabulas* e, peraltro, non è stato contestato dallo stesso Ministero resistente.

Su questo perdurante stato di inadempienza il MIUR doveva consentire agli appellanti la possibilità di presentare domanda di precedenza assoluta e di essere inseriti nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i. per non incorrere nei vizi di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.

Alla luce di quanto sin qui ribadito, erronea deve ritenersi l'appellata ordinanza del TAR Lazio -Roma-, Sez. III Bis, n. 3642/2019 del 06.06.2019 (resa nel giudizio R.G. n. 4845/2019), stante la palese illegittimità e lesività del provvedimento avversato in primo grado dagli appellanti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, di voler consentire ai ricorrenti, *in primis*, l'aggiornamento, con riserva, della posizione già assunta in terza fascia delle graduatorie di istituto con i titoli di servizio maturato.

In via subordinata, di consentirgli di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di terza fascia delle graduatorie di istituto.

In via ulteriormente gradata, consentirgli l'inclusione, sempre con riserva, nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i..

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'aggiornamento della posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. configuri il danno grave e irreparabile che patiscono i ricorrenti, i quali verrebbero surclassati in graduatoria dai nuovi inserimenti, con inevitabile perdita degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico che sta per iniziare, pur possedendo i titoli di servizio ed essendo già formati sul campo.

In altri termini, la legittima aspirazione sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a loro favorevole sopraggiungesse al termine del triennio di validità delle graduatorie e sarebbe, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale.

Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere incarichi di supplenza nel triennio di validità delle graduatorie e, soprattutto, in vista del prossimo anno scolastico.

P.Q.M.

Gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza del TAR Lazio -Roma- Sez. III Bis, n. 3642/2019 (R.R. n. 4845/2019), pubblicata il 06.06.2019, non notificata e, per l'effetto, accogliere la sopra invocata misura cautelare.

Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Salvis iuribus.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza impugnata n. 3642/2019 emessa dal TAR Lazio, pubblicata il 06.06.2019;
- 2) ricorso di primo grado;
- 3) decreto impugnato n. 73/2019 del 28.01.2019;
- 4) titolo di studio dei ricorrenti.

S. Mango d'Aquino, lì 04.08.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-